



## Municipio di Grammichele

### ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 112      REGOLAMENTO COMUNALE DI CIRCOLAZIONE

OGGETTO

L'anno millenovecentocinquant asette      il giorno trentuno      del  
mese di Luglio      , in Grammichele e nel Gabinetto del Sindaco.

Dietro avviso di convocazione consegnato al domicilio di tutti i Signori Assessori, si è riunita la Giunta Municipale e sono intervenuti i Signori:

Avv. Vincenzo Morello

*Sindaco*

Geom. Sebastiano Manzella

Avv. Giuseppe Lombardo

*Assessori effettivi*

sig. Giuseppe Spataro

*Assessori supplenti*

Non sono intervenuti gli Assessori effettivi:

Avv. Raffaele Failla e sig. Giovanni Altamore

Assiste il Segretario Capo del Comune Dott. Salvatore Vacirca

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA

**PRESA VISIONE della lettera dell'Assessorato Regionale Lavori Pubblici n.6123 Div.V/I del 22 Maggio 1957 con la quale viene inviata copia del Regolamento tipo di circolazione urbana, con invito ad adottarlo.**

**TENUTO PRESENTE che questo Comune non ha un Regolamento comunale di circolazione e che, pertanto, si reputa necessario adottare tale Regolamento con gli opportuni adattamenti alle peculiari esigenze locali.**

**ATTESA l'urgenza di provvedere.**

**CON I POTERI del civico Consesso e salvo ratifica =**

#### DELIBERA

**Adottare il seguente REGOLAMENTO COMUNALE DI CIRCOLAZIONE:**

Il presente verbale, dopo lettura, si sottoscrive per conferma.

L'Assessore Anziano  
F/to: S.Manzella

IL PRESIDENTE  
F/to: V.Morello

Il Segretario  
F/to: S.Vacirca

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario, su attestazione del Messo

C E R T I F I C A

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio il **11 Agosto 1957**

....., senza opposizioni.

Grammichele, **12 Agosto 1957**

Il Segretario Capo  
F/to: S.Vacirca

Per copia conforme ad uso amministrativo.

Grammichele, .....

Il Segretario Capo

VISTO: IL SINDACO  
F/to: Morello

Commissione Provinciale Controllo - Catania

N. 17927 Div. Amm/va=  
VISTO: salvo approvazione dell'Assessorato reg/le per i lavori pubblici, ai sensi dell'art.128 R.D.8-12-1933, n.1740 e dell'art.20 Statuto Sic.; salvo pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 gg.consecutivi a norma art.197 D.L.P.Reg.29-10-1955, n.6.=  
Catania 26-8-1958. IL PRESIDENTE

IL V.PRESIDENTE  
F:to illegibile

Commissione Provinciale Controllo - Catania

N. ....

Esaminata la presente deliberazione nell'adunanza del ..... non sono stati riscontrati vizi di legittimità.

Catania, .....

IL PRESIDENTE

È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Grammichele, li **6 SET. 1958**  
IL SEGRETARIO CAPO



*[Handwritten signature]*

COMUNE DI GRAMMICHELE

-----

REGOLAMENTO COMUNALE DI CIRCOLAZIONE

=====  
=====

# REGOLAMENTO PER LA CIRCOLAZIONE URBANA

---:---:---:---:---:---:---:---:---:---

## CAPO I.

### Norme generali

#### ART. I =

Il presente Regolamento, per quanto riguarda la circolazione stradale, si applica a tutte le strade ed aree, anche di proprietà privata, che sono aperte al pubblico transito e che fanno parte del centro abitato compreso nel perimetro risultante dalla allegata planimetria e segnalato sulle vie di accesso alla città con i cartelli di località prescritti dall'ultimo comma dell'art. 23 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740.

Per quanto riguarda l'occupazione delle strade, il presente Regolamento si applica a tutte le strade ed aree di pertinenza del Comune anche se esterne al perimetro suddetto.

#### ART. 2 =

#### Classificazione dei veicoli

- Autobus in servizio di linea.
- Autobus in servizio di noleggio da rimessa.
- Autobus in servizio privato.
- Autovetture in servizio di noleggio da rimessa.
- Autovetture in servizio pubblico da piazza.
- Autovetture in servizio privato.
- Autovetture destinate a soccorsi urgenti.
- Autotreni.
- Autocarri di grande portata.
- Autocarri di piccola portata.
- Trattrici stradali.
- Locomobili.
- Compressori stradali.
- Motocicli.
- Motocarrozze.
- Motocarri e motofurgoncini.
- Velocipedi.
- Tricicli a pedale.
- Ciclofurgoncini a pedale.
- Vetture pubbliche da piazza.
- Carrozze a trazione animale.
- Carri a trazione animale con o senza molle.
- Furgoni a trazione animale.
- Carretti a mano con o senza ausilio meccanico.
- Carrelli accordati alle automobili.

I seguenti veicoli rientrano nella categoria dei veicoli lenti:

Trattrici stradali.

Locomobili.

Compressori stradali.

Carri a trazione animale con o senza molle.

Furgoni a trazione animale.

Carretti a mano con o senza ausilio meccanico, ed in genere tutti quei veicoli che non superano la velocità di chilometri 15 all'ora.

Agli effetti di tutte le disposizioni contenute nel presente Regolamento sono considerati ciclofurgoncini a pedale i veicoli spinti o trainati a pedale la cui sagoma compreso il relativo carico, non superi i m.1,20 di larghezza ed i m.2,50 di lunghezza, mentre quelli che superano tale misura sono considerati, agli effetti delle limitazioni e delle norme di viabilità come carretti a mano.

### ART. 3 =

#### Denominazioni topografiche stradali

Carreggiata stradale - Parte della strada destinata al transito dei veicoli.

Marciapiede - Parte della strada, a livello diverso da quello della carreggiata, riservata al transito dei pedoni.

Banchina - Parte marginale della strada, destinata ai pedoni quando non esistono marciapiedi.

Banchina per cicli - Parte della strada rialzata o non, rispetto alla carreggiata, destinata ai ciclisti.

Incrocio stradale o crocevia - Zona stradale comune a due o più strade che si intersecano.

Biforcazione - Punto nel quale da una strada si scinde in due.

Diramazione - Punto nel quale da una strada si dirama un'altra.

Passaggio a livello - Zona stradale nella quale s'incrociano, al medesimo livello, una strada ordinaria ed una strada ferrata.

Curva stradale - Tratto di strada non rettilineo.

Passo carrabile - Parte del marciapiede o della banchina raccordata alla carreggiata per l'accesso dei veicoli nelle proprietà laterali.

Sede dei binari tramviari - Parte della strada occupata dai binari di linee tramviarie.

Zona pedonale - Parte della carreggiata delimitata da apposite striscie o da altri segni speciali, per l'attraversamento dei pedoni.

Salvagente - Piattaforma rialzata situata nella carreggiata e destinata al riparo ed alla sosta dei pedoni che debbono attraversare strade e piazze, o ad agevolare la salita e la discesa dei passeggeri dalle vetture tramviarie, filoviarie e dagli autobus.

Spartitraffico - Linea tracciata od altri segni speciali apposti sulla carreggiata per delimitare la zona destinata alla

circolazione in un dato senso o quella riservata a particolari categorie di utenti.

Coppa giratoria - Calotta posta sulla carreggiata e destinata a segnare il centro di un incrocio stradale o di un crocevia.

ART. 4 =

Cartelli indicatori di viabilità

L'autorità Comunale può, a mezzo di ordinanze, emanare divieti e limitazioni di circolazione di carattere particolare per ciascuna via o piazza della Città o per determinate categorie di utenti della strada.

Tali divieti e limitazioni sono portati a conoscenza degli utenti della strada con cartelli indicatori.

L'Autorità Comunale può concedere di volta in volta speciali permessi per casi di accertata necessità, in deroga alle disposizioni di cui sopra.

Le contravvenzioni ai divieti ed alle limitazioni suindicati, quando non ricadono sotto le sanzioni previste dalle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, sono punite con la pena dell'ammenda da lire mille a lire quattromila.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di lire quattrocento.

**CAPO II.**

Occupazione di suolo pubblico

ART. 5 =

Le disposizioni del presente Capo non sono applicabili alle occupazioni per soste di veicoli, le quali sono disciplinate da speciali norme nei capi che seguono.

ART. 6 =

Licenza di occupazione di suolo pubblico

Chiunque intenda, ai sensi dell'art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8-dicembre 1933, n.1740, fare opere, installazioni di qualunque natura o depositi, anche temporanei, sulle strade ed aree di cui allo art.1 del presente Regolamento, deve presentare domanda all'Autorità Comunale, indicando lo scopo, l'estensione e la durata della occupazione ed attendere che gli sia concessa per iscritto la licenza dalla stessa Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, sono punite, a termini del citato art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, con la pena della ammenda da £.2.000 a £.40.000 e con quella da £.4.000 a £.80.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

ART. 7 =

Sospensione o revoca della licenza

In qualsiasi momento l'Autorità Comunale può, per iscritto, sospendere o revocare la licenza di occupazione di strade pubbliche per inosservanza alle disposizioni del presente Regolamento, alle altre vigenti in materia e alle condizioni contenute nella licenza stessa, nonché per ragioni di viabilità o per altri motivi di pubblico interesse.

Le contravvenzioni alle disposizioni del comma precedente sono punite, a termini dell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena della ammenda da £. 4.000 a £. 80.000.

Nei casi urgenti, i funzionari ed agenti della vigilanza urbana possono ordinare verbalmente la sospensione della licenza.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £. 1.000 a £. 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £. 400.

ART. 8 =

Segnali di pericolo

Chiunque compia lavori od esegua depositi sul suolo pubblico, oltre ad osservare quanto è disposto nell'art. 2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, deve provvedere, in caso di sbarramento o deviazione anche parziale del traffico, a collocare in numero sufficiente segnalazioni a larghe striscie bianche e rosse sollevate di almeno 50 centimetri e non più di m. 1,80 dal livello del suolo.

I lumi di segnalazione da apporsi ai sensi del citato art. 2 debbono essere a luce rossa e rimanere accesi, oltre che di notte, anche di giorno quando vi sia foschia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da £. 1.000 a £. 8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £. 800.

ART. 9 =

Edicole e chioschi

La concessione di erigere sul suolo pubblico ed esercitare edicole e chioschi, ovvero di installare posti di rivendita di stampe, non può essere accordata quando ne derivi ostacolo alla circolazione dei veicoli e dei pedoni o diminuzione della visibilità negli incroci stradali o nelle curve.

La predetta concessione è vietata nei lati interni degli imbocchi dei portici, gallerie e sottopassaggi di ogni genere, dove non possono neppure essere affissi cartelli pubblicitari o stampe, nè essere esposti oggetti che, richiamando l'attenzione dei passanti, provochino intralcio alla circolazione stradale.

Nonostante la concessione ottenuta, il concessionario deve comunque evitare gli inconvenienti di cui ai commi precedenti, astenendosi altresì dalle affissioni e dalle esposizioni anzidette, se non siano espressamente consentite.

Inoltre il concessionario è tenuto all'osservanza delle norme generali che disciplinano la occupazione di spazio pubblico e di quelle del Regolamento di polizia urbana.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi terzo e quarto del presente articolo, sono punite con la pena della ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 10 =

##### Distributori di carburanti

La concessione del nulla osta per l'impianto di colonne dei distributori di carburanti, oltre ad essere soggetta alle disposizioni del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n.1741, ed a quelle dei Regolamenti speciali, non può essere accordata per località ove esistano limitazioni di viabilità o divieti di sosta incompatibili con la concessione stessa.

I distributori devono essere impiantati in modo che i veicoli non siano obbligati a compiere manovre, a disporsi o sostare in maniera contraria alle norme di viabilità, a limitare la visibilità nelle curve e negli incroci o comunque ad arrecare ostacolo al traffico.

E' pure soggetto al nulla osta dell'Autorità Comunale l'impianto dei distributori di carburanti all'ingresso delle rimesse o su aree private aperte al pubblico, i quali possano effettuare rifornimenti ad autoveicoli che sostino sul suolo pubblico o soggetto a servitù di pubblico passaggio.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite, a termini dell'art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.40.000, e con quella da £.4.000 a £.80.000 quando le contravvenzioni siano commesse nonostante diffida intimata per iscritto dall'Autorità Comunale.

#### ART. 11 =

##### Occupazione di aree pubbliche con tavoli, sedie e piante

L'occupazione del suolo pubblico con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro, avanti ai negozi può essere concessa quando non vi si oppongano ragioni di viabilità.

L'occupazione di suolo pubblico senza licenza dell'Autorità Comunale è punita a termini del penultimo capoverso dell'art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.40.000 e con quella da £.4.000 a £.80.000 quando l'occupazione del suolo pubblico sia avvenuta nonostante diffida intimata per iscritto dalla Autorità Comunale.

ART. 12 =

Occupazione di marciapiedi o banchine

L'occupazione di marciapiedi o banchine con tavoli, sedie, piante ornamentali od altro non è mai consentita davanti ai negozi che non siano di pertinenza di chi la richiede, durante le ore in cui questi sono aperti.

I marciapiedi o le banchine stradali possono essere occupati fino ad un massimo di due terzi della loro larghezza. Comunque, sul marciapiedi o sulla banchina, deve essere riservata alla circolazione pedonale una zona di almeno m.1,20 di larghezza se dal lato della carreggiata e di almeno m.1,50 in ogni altro caso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.4.000 a £.20.000.

ART. 13 =

Occupazione di suolo pubblico con animali

Sul suolo pubblico è vietato, senza speciale permesso della Autorità Comunale, tenere legali, fuori di edifici o costruzioni in genere, cavalli od altre bestie da sella, da soma o da tiro.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 14 =

Posteggi di rivenditori con carrette a mano

I posteggi per i rivenditori con carretta a mano non possono essere concessi in corrispondenza di crocevia o di curve della strada, nè in altre località ove possano recare ostacolo al traffico, od ove esistano limitazioni di viabilità.

Oltre a quanto è stabilito nelle speciali norme del Regolamento di Polizia Urbana, per il rilascio delle prescritte licenze ai rivenditori con carrette a mano, l'Autorità Comunale può fissare i percorsi che detti rivenditori debbono seguire per recarsi con la carretta a mano al luogo di posteggio o per farne ritorno.

Le contravvenzioni alle disposizioni del capoverso del presente articolo, sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 15 =

Venditori, suonatori girovaghi ed esercenti mestieri ambulanti

I venditori, i suonatori girovaghi e gli esercenti mestieri o commercio ambulante, oltre ad osservare quanto è stabilito nelle licenze e nel Regolamento di Polizia Urbana, debbono astenersi dall'esercitare il mestiere e la vendita ambulante non soltanto

nelle località espressamente vietate, ma anche in tutte quelle altre nelle quali per ragioni di viabilità ne ricevano particolare divieto, anche verbale, dagli Agenti del Comune e della Forza Pubblica.

E' vietato di esercitare il mestiere e la vendita ambulante sotto i portici e le gallerie destinate a pubblico passeggio, salvo esplicito permesso della Civica Amministrazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

#### ART. 16 =

##### Fiere e mercati

Le fiere e le manifestazioni che importino la occupazione di suolo stradale con carri, baracche, banche, tende e simili, sono di regola permesse soltanto nelle zone periferiche nelle quali non vi sia notevole densità di traffico e sempre che non arrechino ingombro alla circolazione stradale.

Esse, ferme le disposizioni del Regolamento di Polizia Urbana, sono subordinate alle condizioni di cui all'art.6 del presente Regolamento.

Le contravvenzioni sono punite a termini dell'art.2 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.40.000 e con quella da £.4.000 a £.80.000 quando le contravvenzioni siano state commesse nonostante diffida intimata, per iscritto, dall'Autorità Comunale.

#### ART. 17 =

##### Mercati di genti di affari

I mercati di produttori, negozianti, commercianti e gente di affari, che si svolgono periodicamente sul suolo pubblico, non sono ammessi che in località ove non possano recare grave ingombro alla circolazione.

Le persone che vi partecipano, oltre alla osservanza delle speciali norme stabilite da altre leggi e regolamenti, che disciplinano detti mercati, sono tenute a non invadere la carreggiata stradale riserva al traffico dei veicoli, ove ciò non sia espressamente concesso, ed a lasciare liberi gli sbocchi delle strade che sfociano nella località ove si svolge il mercato, come pure tutti gli accessi carrabili degli stabiliti esistenti in luogo.

Le ~~www~~ medesime persone sono tenute a non inceppare notevolmente il movimento dei pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi secondo e terzo sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 18 =

Spettacoli, manifestazioni pubblicitarie e commerciali in margine alla pubblica via

Chiunque intenda allestire spettacoli, vetrine animate, proiezioni, audizioni, annunci di risultati sportivi tali da essere visti o uditi dalla pubblica via e da richiamare l'attenzione dei passanti, provocando la formazione di cronchi di clienti o spettatori, deve ottenere licenza dall'Autorità Comunale, che può negarla quando ciò rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000.

ART. 19 =

Tende solari

Le tende protese su spazio pubblico debbono avere l'orlo inferiore ad altezza non minore di metri due dal suolo e la loro massima sporgenza deve rimanere arretrata di almeno centimetri trenta dalla verticale del ciglio del marciapiede.

La concessione di licenza, per l'installazione di tende protese su spazio pubblico, oltre ad essere soggetta alle norme stabilite dal Regolamento di polizia urbana, è subordinata alle condizioni che esse siano mobili e collocate in guisa da non nascondere le targhe stradali per la denominazione delle vie, i cartelli indicatori di viabilità, i semafori per la regolarizzazione del traffico, i numeri civici, e non disturbino la circolazione pedonale sul marciapiede.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800.

ART. 20 =

Esposizione di insegne, di cartelli di pubblicità luminosi e di lampade

Oltre a quanto è stabilito nei vigenti Regolamenti, sulla esposizione di insegne e di infissi in genere nonchè di pubblicità luminose e di lampade, è vietato:

- 1) esporre quelle insegne che per forma, disegno o colorazione possano essere confuse con i cartelli indicatori di viabilità;
- 2) usare insegne luminose o lampade che possano produrre abbagliamento, od essere confuse con i segnali della viabilità o arrecare comunque confusione e disturbo alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000.

ART. 21 =

Esposizione di merce all'esterno dei negozi e allestimento di mostre

Oltre a quanto è stabilito nei Regolamenti di igiene e di polizia urbana, per la concessione di licenze per esposizioni di merci, derrate, ecc. all'esterno dei negozi, dette licenze non devono di regola essere concesse quando possa derivarne notevole intralcio al movimento dei pedoni, sia per limitata larghezza dei marciapiedi, sia per la massa dei pedoni su questi transitanti.

Non è comunque ammessa l'occupazione neanche parziale, della carreggiata riservata al transito dei veicoli.

Quando le vetrine, per il loro allestimento, vengano aperte verso l'esterno, non debbono sporgere oltre la metà del marciapiede o della banchina, nè possono, essere abbandonate, ma debbono, se del caso, essere assicurate con opportuni sostegni al fine di non recare danni ai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 22 =

Uso di scale, ponti mobili e a cavalletti

L'uso di scale a mano è permesso, senza licenza dell'Autorità Comunale, per un periodo di tempo non superiore ad un'ora, ed alla condizione che le scale siano custodite alla base da persone all'uopo idonee.

L'uso di scale aeree, di ponti mobili e a cavalletti, e l'uso di scale a mano per un tempo eccedente un'ora, sono subordinati, salvo casi di assoluta urgenza, alla licenza dell'Autorità Comunale.

Di regola, e salvo casi di assoluta necessità debitamente constatata dall'Autorità Comunale, la licenza non può essere data per le strade e durante le ore in cui vi siano limitazioni di viabilità.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi primo e secondo sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a Lire 4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 23 =

Operazioni pericolose, moleste o scomode

Nei luoghi pubblici è vietato esporre oggetti senza le necessarie precauzioni, oppure gettarli sul suolo stradale, o comunque recare pericolo, ostacolo od incomodo alla circolazione stradale con atti non costituenti contravvenzioni già previste.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 24 =

Rotolamento di oggetti

E' vietato rotolare nelle vie e nelle piazze botti, cerchioni, ruote od altri oggetti pesanti.

L'Autorità Comunale può tuttavia, con sua ordinanza, stabilire le vie e le piazze nelle quali è consentito il rotolamento di oggetti del genere suindicato.

L'Autorità Comunale può altresì, in casi di necessità, concedere di volta in volta speciali permessi in deroga alle disposizioni di cui al primo comma.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 25 =

Corse podistiche e gare atletiche

E' vietato effettuare su strade ed aree pubbliche corse podistiche od altre gare atletiche senza licenza dell'Autorità Comunale.

Gli organizzatori di corse o di gare che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da £.4.000 a £.20.000.

I corridori e gli atleti che partecipano a corse ed a gare per le quali non sia stata richiesta ed ottenuta la prescritta licenza, sono puniti con la pena dell'ammenda da £.400 a Lire 2.000.

I corridori e gli atleti, a carico dei quali sia stata accertata la contravvenzione, sono ammessi a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 26 =

Giuochi ed esercitazioni sportive

Nei luoghi di pubblico transito è vietato giocare con oggetti e con animali e compiere qualsiasi gioco od esercitazioni sportiva in modo da recare intralcio alla circolazione stradale.

E' vietato sul suolo pubblico l'uso di pattini, di trampoli e di simili mezzi di deambulazione.

E' pure vietato compiere esercitazioni o addestramenti sulla neve o sul terreno coperto di ghiaccio con o senza pattini e sci.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 27 =

Neve e gelo sui marciapiedi



salvo rivalsa della spesa verso i responsabili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### CAPO IV

#### FERMATA - SOSTA - PARCAMENTO

##### ART. 31 =

Definizione dei termini: fermata, sosta e parcheggio

Agli effetti delle norme contenute nel presente Regolamento, per fermata si intende la momentanea sospensione della marcia del veicolo, imposta o richiesta da occasionali contingenze di brevissima durata, senza abbandono del veicolo da parte del conducente, in modo che questi possa riprendere sollecitamente la marcia; per sosta si intende l'arresto del veicolo protratto nel tempo ed eventualmente anche con l'abbandono del veicolo stesso da parte del conducente; per parcheggio la sosta illimitata del veicolo in località appositamente riservata con provvedimento dell'Autorità competente.

##### ART. 32 =

Modalità per la fermata dei veicoli

Nelle strade a doppia circolazione, per fermare un veicolo sul lato della strada opposto alla propria direzione di marcia, i conducenti debbono invertire la direzione di marcia compiendo un mezzo giro, senza manovre che possano intralciare la circolazione. Nel caso che neanche ciò fosse consentito o perchè vietato, o perchè insufficiente la larghezza della strada, i veicoli debbono imboccare una traversa.

Ai conducenti ed ai passeggeri è vietato scendere dai veicoli od aprire le portiere verso la parte centrale della strada, quando da ciò possa derivare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Dove non esista un salvagente, i conducenti devono fermare i loro veicoli posteriormente alle vetture tramviarie quando essi sostino alle fermate per prendere o lasciare passeggeri in modo che questi ultimi possano salire e scendere senza pericolo.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei commi precedenti sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

Nel caso di fermata di lunghe file di veicoli i conducenti debbono regolarsi in modo che gli sbocchi delle strade laterali siano lasciati liberi.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite, a' termini dell'art.24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

ART. 33 =

Modalità per la sosta dei veicoli

Nelle strade nelle quali si effettui la circolazione a senso unico, l'Autorità Comunale può prescrivere che la sosta dei veicoli abbia luogo sulla sinistra della direzione di marcia.

Tale prescrizione deve essere resa nota con appositi cartelli indicatori.

Il veicolo in sosta deve essere tenuto rasente il marciapiede ed in modo da recare il minore ingombro possibile.

In qualsiasi caso di sosta, i veicoli non debbono mai collocarsi l'uno a fianco dell'altro, ma sempre in fila parallelamente all'asse della strada, salvo per le località ove fosse diversamente disposto.

In tutte le strade con carreggiata inferiore a metri dieci, la sosta dei veicoli non deve mai effettuarsi contemporaneamente in ambo i lati della strada alla medesima altezza.

Ove la sosta sia consentita per una sola fila di veicoli lungo il marciapiede, essi debbono tenersi rasenti al marciapiede stesso ed essere rivolti nel senso della mano.

Ove la sosta sia consentita per veicoli affiancati a pettine, essi non devono mai sporgere sul marciapiede.

Qualora il marciapiede non esista, i veicoli devono sostare verso il margine della strada, lasciando uno spazio libero sufficiente al transito dei pedoni, tra il veicolo e il margine della strada stessa.

Ove la sosta sia consentita in doppia fila nella parte mediana della strada, i veicoli debbono essere collocati nella fila corrispondente alla propria direzione di marcia.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 34 =

Divieti e limitazioni di sosta

La sosta dei veicoli è vietata, o comunque limitata, negli spazi in cui essa recherebbe intralcio alla circolazione.

Tali divieti o limitazioni devono essere approvati con ordinanza del Sindaco e resi noti con l'apposizione di cartelli indicatori.

Salvo che sia diversamente segnalato in luogo, il divieto o la limitazione di sosta si intendono imposti dalle ore nove alle ore ventiquattro.

La sosta è vietata in ogni caso:

a) in tutte le strade a tripla carreggiata limitatamente a quella centrale;

b) in prossimità del crocevia e degli sbocchi di strada per un tratto di strada di dieci metri dal crocevia o dallo sbocco;

c) di fronte agli sbocchi di strade laterali o agli ingressi carrabili a case o proprietà private, in modo da ostruire o rendere malagevole il passaggio ad altri veicoli;

d) in prossimità di impianti semaforici luminosi per la regolazione del traffico, montati su colonna o mensola, oppure in prossimità di segnali luminosi o cartelli di pericolo o di prudenza, in

modo da occultarne la vista ai veicoli che sopraggiungono;  
e) nei tratti di strade corrispondenti alle zone di fermata delle tramvie, degli autobus e dei filobus;  
f) tra un salvagente ed il marciapiede.

E' vietata la sosta ai veicoli in servizio privato negli spazi assegnati allo stazionamento delle vetture pubbliche, salvo indicazioni speciali.

Qualora non ostino speciali ragioni di viabilità, l'Autorità Comunale si riserva di concedere permessi occasionali o permanenti di libera sosta per determinate località ove essa è vietata o limitata, alle condizioni da stabilirsi caso per caso, quanto la richiesta è giustificata da necessità commerciali, industriali, o professionali oppure da altri motivi.

Le contravvenzioni sono punite, a' termini dell'art. 24 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

#### ART. 35 =

##### Parcamenti

I parcamenti possono essere riservati alle sole autovetture, ed in tal caso ciò sarà indicato da apposita targa collocata sotto il cartello regolamentare.

E' vietata la sosta degli autocarri e degli altri veicoli negli spazi riservati alle autovetture.

Nei parcamenti delimitati da striscie segnate sulla pavimentazione, è vietato disporre i veicoli in modo che essi oltrepassino tali striscie con alcuna delle loro parti.

In quelli non delimitati i conducenti di autoveicoli devono uniformarsi alle prescrizioni impartite dagli Agenti.

Per le modalità della sosta dei veicoli nei parcamenti, si applicano le disposizioni contenute nei commi 6°, 7°, 8° e 9° dell'art. 34.

Le contravvenzioni alle disposizioni dei precedenti commi sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 36 =

##### Posti di custodia

L'istituzione o l'esercizio su aree pubbliche di posti di custodia per veicoli è subordinata alla licenza dell'Autorità Comunale.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £.4.000 a £.20.000.

La licenza non può essere concessa se nelle immediate vicinanze dei posti di custodia non esista una zona di capienza non inferiore destinata al parcheggio gratuito.

L'Autorità Comunale si riserva, nelle eventuali concessioni, di stabilire, ove lo creda opportuno, i prezzi o compensi da esigersi dagli utenti della sosta da parte dell'esercente il posto

di custodia.

La tabella dei prezzi o compensi deve essere esposta al pubblico.

E' vietato esercitare il mestiere di custode nei liberi parcheggi o nei luoghi di sosta.

Le contravvenzioni alle disposizioni degli ultimi due commi sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800.

#### CAPO V.

Circolazione stradale - Norme comuni a tutti i veicoli

#### ART. 37 =

##### Divieto di sorpassamento

Ferme le disposizioni contenute nell'art.26 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933,n.1740,riguardanti il sorpassamento a sinistra degli altri veicoli,è vietato sorpassare i veicoli ai crocevia o alle biforcazioni stradali e dovunque ciò possa recare pericolo o intralcio al traffico che procede in senso inverso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 38 =

##### Zone di attraversamento pedonale

I conducenti di veicoli,quando incrociano una zona destinata all'attraversamento dei pedoni,devono procedere con particolare cautela ed a velocità ridottissima.

E' vietato nelle fermate e nelle soste,impegnare col veicolo, anche in minima parte,la zona destinata all'attraversamento dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000 se conducente di autoveicoli, di £.400 se conducente di veicoli a trazione animale,e di £.80 se ciclista o conducente di veicoli trainati a braccia.

#### ART. 39 =

##### Segnalazioni dei conducenti di veicoli

Oltre a quanto è stabilito nell'art.30 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933,n.1740,nell'art.6 del decreto Ministeriale 5 novembre 1936 e nell'art.1 del decreto Ministeriale 27 novembre 1936 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale del Regno del 4 dicembre 1936, i conducenti di veicoli,prima di impegnare un crocevia,ove la cir-

colazione è disciplinata da un vigile, debbono chiaramente segnalare con la mano o con dispositivi meccanici al vigile stesso se intendono cambiare direzione. Non appena cambiata direzione deve cessare l'uso della segnalazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800.

#### ART. 40 =

##### Automezzi di soccorso

L'Autorità competente stabilisce per gli automezzi dei Vigili del fuoco e per quelli appartenenti alla Croce Rossa e alla pubblica assistenza, i segnali acustici speciali dei quali detti automezzi possono servirsi in caso di chiamate di urgente soccorso.

E' vietato a chiunque di usare gli stessi od analoghi segnali.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £.4.000 a £.20.000.

Ai detti segnali le vetture tramviarie, gli altri veicoli ed i pedoni devono prontamente lasciar libero il passo.

Le contravvenzioni alle disposizioni del precedente comma sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000.

Gli automezzi di cui al primo comma del presente articolo nel caso di chiamata urgente di soccorso non sono soggetti alle limitazioni disposte con il presente Regolamento.

#### ART. 41 =

##### Limitazione di passaggio

##### Direzione di marcia obbligatoria

Nelle vie divise in tre carreggiate i veicoli debbono percorrere quella centrale o quella corrispondente alla loro destra salvo speciale indicazione segnalata con appositi cartelli.

Nelle vie, nei larghi e negli incroci stradali dove al centro esiste un rialzo (monumento, fontana, marciapiede, tappeto erboso, coppa giratoria, ecc), i veicoli qualunque sia la direzione di marcia che essi intendono seguire, debbono girare a destra intorno al rialzo centrale, salvo fosse diversamente indicato con appositi cartelli o frecce di direzione.

Nelle vie, corsi e viali divisi da rialzi centrali (marciapiedi, marciatram, spartitraffico, salvagente, ecc) i veicoli debbono percorrere esclusivamente la carreggiata corrispondente alla loro destra, salvo che si tratti di zone nelle quali la circolazione si svolge a senso unico. Tale norma si applica anche nelle piazze ed ai larghi di forma allungata aventi uno o più salvagente nel mezzo.

I veicoli a lenta andatura, a trazione animale, ed a braccia, per il trasporto di persone o di cose, nonchè i velocipedi ed i

furgoncini a triciclo devono sempre tenere il margine destro della carreggiata.

Tali veicoli nelle vie divise in tre carreggiate non possono procedere nella carreggiata centrale, bensì in quella laterale corrispondente al senso regolamentare della loro direzione.

Quando la larghezza della strada lo consenta, i veicoli rapidi possono formare, alla sinistra dei veicoli lenti altre colonne di marcia nella stessa direzione, senza invadere l'altra metà della carreggiata.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 42 =

Obblighi dei conducenti e dei pedoni verso  
i funzionari ed agenti della vigilanza urbana

Oltre a quanto è disposto nell'art.33 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con Regio decreto 8 dicembre 1933, n.1740, è vietato ostacolare, disturbare o ritardare in modo qualsiasi le operazioni di servizio dei funzionari ed agenti della vigilanza urbana.

L'ordine di circolazione, di allontanarsi oppure di fermarsi nei modi e punti fissati dai predetti funzionari ed agenti nell'esercizio delle loro funzioni, deve essere eseguito prontamente dai conducenti dei veicoli e dai pedoni.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non ricadono sotto le sanzioni del citato art.33 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.100 e, se pedone, quella di £.80.

#### ART. 43 =

V e l o c i t à

Oltre a quanto è stabilito nell'art.36 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, e nell'art.59 del presente Regolamento, la velocità dei veicoli non deve superare i 40 Km. orari.

Tutti i veicoli debbono procedere a passo d'uomo quando ciò sia consigliato da speciali contingenze della circolazione o dalla formazione o dal volume del carico.

Le contravvenzioni sono punite, a' termini dell'art.36 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.8.000, e con quella da £.4.000 a £.20.000, quan-

do il fatto sia commesso negli incroci, nelle curve o in condizioni di insufficiente visibilità da qualsiasi causa determinata.

ART. 44 =

Mezzi non usuali od eccezionali di locomozione Altoparlanti  
Pubblicità ambulante

E' vietato circolare con mezzi eccezionali di locomozione o con veicoli normali ma camuffati o trainati da animali esotici, senza autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale può prescrivere speciali condizioni e cautele.

E' pure vietato, senza autorizzazione della Autorità comunale, circolare o sostare sulle pubbliche vie e piazze coi veicoli sui quali funzionino altoparlanti per trasmissioni radiofoniche, riproduzioni musicali, comunicazioni, frasi reclamistiche e simili, ed esercitare la pubblicità in forma ambulante.

L'Autorità comunale prescrive le modalità necessarie per impedire che la pubblicità rechi intralcio alla circolazione stradale.

Le contravvenzioni, quando non ricadono sotto le sanzioni dell'art. 37 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800.

ART. 45 =

Trasporti rumorosi

I veicoli, quando siano usati per trasporto di cose che possano produrre rumore, debbono procedere ad andatura moderata e regolare. Il carico di lastre, di verghe di ferro e di simili materiali deve essere disposto in modo da evitare eccessivo rumore. Tali trasporti sono comunque vietati dalle ore ventiquattro alle ore sei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 46 =

Sistemazione del carico

Il carico sui veicoli di qualsiasi specie deve essere sempre sistemato in modo da non togliere o diminuire la completa visibilità della strada al conducente e da non impedirgli i liberi movimenti per le necessarie operazioni di guida o comunque compromettere la possibilità di una pronta e facile manovra.

Qualunque sia il veicolo usato per il trasporto di cose, il carico deve essere assicurato in modo da evitare ogni caduta o dispersione totale o parziale delle cose trasportate.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 47 =

Rimozione degli ingombri

In aggiunta a quanto è stabilito nell'art.24 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione approvate con R.decreto 8 dicembre 1933,n.1740,quando si verifichi la caduta anche parziale del carico o il veicolo si rovesci o comunque si riduca in condizioni da non poter proseguire,il conducente è tenuto a procedere senza indugio anche alla pulizia del suolo pubblico, dando sempre la precedenza alla zona occupata dalla tramvia.

In ogni caso l'Autorità comunale può provvedervi direttamente, salvo rivalsa per le spese.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 48 =

Accertamento del peso del carico

Il conducente,al quale sia intimata la contravvenzione per soverchio peso o carico del veicolo,ha facoltà di far verificare tale peso a sue cure e spese alla più vicina pesa pubblica,senza però che egli abbia alcun diritto a compenso ed indennizzo,quando anche la prova abbia esito a lui favorevole,salvo in questo caso rimborso della spesa di pesatura.

ART. 49 =

Trasporto di materiale sporgente  
dalla sagoma del veicolo

Il trasporto del materiale che sporga in qualunque senso oltre la sagoma del veicolo deve effettuarsi con cautele speciali atte ad evitare danni e pericoli alle persone ~~www~~ ed alle cose,anche quando la sagoma del veicolo con relativo carico sporgente sia contenuta nei limiti di cui all'art.37 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione,approvate con R.decreto 8 dicembre 1933,n.1740.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000.

ART. 50

Trasporti eccezionali

Per la circolazione sulle strade ed aree comunali di veicoli con carichi eccezionali e per i trasporti di cose indivisibili che accedano per le loro dimensioni o per il peso i limiti stabiliti dagli art.37 e 39 delle Norme per la tutela delle strade

e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, gli interessati debbono chiedere preventiva e tempestiva autorizzazione all'Autorità Comunale.

La concessione del permesso può essere condizionata a speciali modalità di transito.

L'Autorità comunale si riserva la facoltà di subordinare, caso per caso, l'autorizzazione per detti trasporti eccezionali alla prestazione di una cauzione adeguata all'eventuale presumibile danno che dal trasporto stesso possa derivare al patrimonio stradale.

Ove gli interessati intendano effettuare con frequenza il trasporto di carichi eccezionali, l'Autorità comunale può concedere che il versamento dell'eventuale cauzione venga effettuato una volta tanto in misura adeguata, e ciò indipendentemente dal numero dei trasporti che possano essere successivamente eseguiti e ferme restando per ognuno di essi le modalità prescritte.

Le contravvenzioni sono punite a' termini dell'art.40 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, con la pena dell'ammenda da £.800 a £.8.000.

#### CAPO VI.

#### NORME SPECIALI PER GLI ANIMALI

##### ART. 51 =

##### Animali non attaccati

Gli animali da tiro non attaccati e quelli da soma o da sella, da un'ora prima del sorgere del sole fino alla mezzanotte e salvo speciali autorizzazioni, devono essere condotti da almeno un conducente ogni due.

Il conducente deve tenerli per le redini o per la briglia e condurli in modo che essi non costituiscano pericolo o molestia per la circolazione stradale.

Qualora i quadrupedi non attaccati siano disposti in pariglia il conducente può cavalcarne uno e tenere l'altro sottomano.

E' vietato legare lateralmente a qualsiasi veicolo animali da tiro, da soma o da sella.

E' consentito soltanto legare detti animali a tergo del veicolo purchè gli stessi siano assicurati per la testa mediante corta e robusta fune.

Agli effetti delle disposizioni e limitazioni della circolazione, i conducenti degli animali suddetti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a trazione animale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

##### ART. 52 =

##### Animali incomodi al pubblico transito

E' vietato far circolare o lasciar vagare, senza permesso del-

l'Autorità Comunale, animali che possono recare intralcio o molestia alla circolazione.

Il trasporto del bestiame da macello, e specialmente dei suini e degli ovini, nelle vie interne della città deve effettuarsi a mezzo di carri o autocarri.

L'Autorità comunale può, con apposita ordinanza, stabilire le vie e le piazze per le quali può essere consentito il transito del bestiame da macello.

I tori debbono essere caricati sempre sui veicoli; gli altri bovini debbono sempre essere legati e tenuti con funi dai rispettivi conducenti.

E' pure vietato il transito con greggi, mandrie o gruppi di animali senza permesso dell'Autorità comunale, la quale può prescrivere limitazioni di orario e l'obbligo di seguire speciali itinerari da determinarsi dai competenti Comandi della vigilanza urbana.

Non si possano provare animali da tiro o da soma che nei luoghi a ciò destinati.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 53 =

##### Modo di condurre i cani

Nelle località ove per i cani è prescritto il guinzaglio, l'uso di questo deve essere regolato in modo tale da non recare intralcio al transito dei pedoni.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £/400.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

#### CAPO VII

##### Norme speciali per i veicoli a trazione animale e per i veicoli lenti

#### ART. 54 =

##### Registro matricolare dei veicoli a trazione animale

Agli effetti delle annotazioni sul Registro matricolare prescritto dall'art.45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R.decreto 8 dicembre 1933, n.1740, i proprietari di veicoli a trazione animale, residenti nel Comune, prima di mettersi in circolazione sono tenuti a denunciarli ai competenti Uffici Comunali.

In caso di passaggio di proprietà, l'obbligo della denuncia sopra indicata incombe al nuovo proprietario che deve farla entro dieci giorni dalla data del passaggio stesso.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 55 =

Veicoli a trazione animale di uso pericoloso

E' vietato far circolare veicoli a trazione animale che, per le loro caratteristiche di costruzione in rapporto all'uso o per lo stato di conservazione, possono riuscire comunque pericolosi per la sicurezza sia delle persone trasportate, sia dei terzi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000.

ART. 56 =

Animali non comunemente adibiti al trasporto

Senza speciale permesso dell'Autorità Comunale, è vietato usare per il trasporto delle persone e delle cose animali non comunemente adibiti a tale uso.

In caso di autorizzazione dell'uso di tali animali, il traino deve farsi con veicoli e finimenti idonei.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 57 =

Condotta dei veicoli

Oltre a quanto è disposto dall'art.32 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, i conducenti di veicoli trainati da animali, quando guidano dal veicolo stesso, non devono mai abbandonare le redini e devono stare a cassetta, o, quando questa manchi, in posizione tale da poter facilmente dominare gli animali e scendere a terra.

I conducenti quando sono a terra debbono sempre tenere l'animale per la briglia.

I veicoli senza molle debbono essere condotti a passo di uomo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

ART. 58 =

Numero degli animali da traino

I veicoli per il trasporto di cose non possono essere trainati da più di tre animali disposti in fila o di fronte: i veicoli adibiti al trasporto di persone non possono essere trainati da più di quattro animali appaiati.

Per i trasporti eccezionali di cui all'art.52 e per tutti quelli per i quali si rende necessario l'attacco di un numero

maggiore di animali, gli interessati debbono chiedere l'autorizzazione dell'Autorità comunale, la quale può accordarla a condizione che il traino sia effettuato con speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000.

#### ART. 59 =

##### Carico e portata

Oltre a quanto è disposto negli articoli 39 e 45 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, circa il carico di veicoli in relazione alla loro portata, è vietato il transito dei veicoli a trazione animale, nonché dei furgoncini a triciclo e dei veicoli trainati a braccia, il cui carico non sia commisurato alla forza impiegata per trasportarlo, nonché alla possibilità di una pronta e facile manovra, e ciò a prescindere dalla portata quale risulta dalla targa.

Il conducente del carro, a cui sia elevata la contravvenzione, deve fermarsi a ridurre il carico ad una misura adeguata alla forza degli animali impiegati al trasporto, salvo che non provveda nel più breve tempo possibile ad aumentare i mezzi di trazione, sempre nei limiti consentiti dall'art. 60 del presente regolamento.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 60 =

##### Modo di condurre gli animali

Sulle strade e piazze destinate al pubblico transito, gli animali da tiro, da soma e da sella debbono essere condotti in modo da evitare ogni pericolo od intralcio per la circolazione.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.4.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.400.

#### ART. 61 =

##### Precauzioni in caso di nebbia

In tempo di nebbia è fatto obbligo di munire gli animali trainanti veicoli di un sonaglio che possa essere avvertito almeno a venti metri di distanza.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 62 =

Contegno dei conducenti

Ai conducenti di veicoli a trazione animale è vietato:

1° usare la frusta in modo pericoloso per i terzi o farla schioccare ripetutamente e abusare dei mezzi di segnalazione;

2° gareggiare in qualsiasi modo in velocità.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 1 del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da £.800 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

Le contravvenzioni alle disposizioni del numero 2 del presente articolo sono punite con la pena dell'ammenda da £.1.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800.

ART. 63 =

Veicoli lenti

I conducenti di veicoli lenti devono osservare, in quanto loro applicabili, le disposizioni e le limitazioni prescritte per i veicoli a trazione animale.

ART. 64 =

Compressori stradali

E' vietato il transito su strade pubbliche di compressori stradali, senza permesso dell'Autorità comunale, la quale potrà prescrivere speciali modalità e cautele.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.2.000 a £.8.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.800.

CAPO VIII

NORME SPECIALI PER I VEICOLI TRAINATI A BRACCIA E PER I CARRETTI A MANO CON AUSILIO MECCANICO =

ART. 65 =

Targhe dei veicoli trainati a braccia

I proprietari dei veicoli trainati a braccia, escluse le carriole ed i veicoli ad una ruota, sono tenuti a farvi apporre a loro cura e spese una targa metallica recante, in carattere chiaramente visibile, il loro nome e cognome, o la denominazione della Ditta ed il preciso indirizzo di residenza.

La targa deve essere rinnovata quando occorra variare qualcuna delle indicazioni prescritte, o quando le indicazioni stesse non siano più chiaramente visibili.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 66 =

#### Veicoli a braccia

I veicoli a braccia devono essere trainati o spinti sempre per le stanghe o per il timone, e al passo.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £.400.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

ART. 67 =

#### Carretti a mano con ausilio meccanico

I carretti a mano con ausilio meccanico debbono recare la targa di cui all'art.65.

I conducenti di tali carretti debbono osservare le norme stabilite per i veicoli a braccia.

E' vietato ai detti conducenti di salire sul veicolo quando questo è in moto, o comunque di abbandonare gli organi di comando e di guida.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

CAPO IX

#### NORME SPECIALI PER I VELOCIPEDI ED I MOTOCICLI

ART. 68 =

#### Circolazione dei velocipedi

E' fatto obbligo ai ciclisti di servirsi esclusivamente delle banchine ad essi riservate quando percorrono strade che ne siano fornite.

I ciclisti devono procedere esclusivamente sul margine della strada alla loro destra, senza formare gruppi che possano intralciare la circolazione.

In caso di rallentamento e di arresto del traffico dovuti a segnalazioni o ad altre necessità della circolazione, è vietato ai ciclisti di tentare di sorpassare gli autoveicoli o di porsi innanzi ad essi.

E' vietato ai ciclisti di gareggiare fra loro in velocità o di compiere esercitazioni che possano recare pericolo od intralcio alla circolazione.

In caso di congestione della circolazione e quando il transito dei velocipedi riuscisse pericoloso o di intralcio al traffico generale ed al movimento pedonale, il ciclista deve condurre il velocipede a mano.

Quando i ciclisti entrano in fabbricati che abbiano accesso sulla pubblica via o ne escano, debbono condurre il velocipede a mano anche se esistano passi carrabili.

E' fatto assoluto divieto ai ciclisti di aggrapparsi ad altri veicoli per farsi trainare.

E' vietato ai ciclisti di stare fermi con il velocipede di traverso sulla strada e di abbandonare il velocipede poggiandolo al marciapiede.

Nell'attraversamento delle strade lungo le quali è vietata la circolazione dei velocipedi, questi devono essere condotti a mano.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £.800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

#### ART. 69 =

##### Trasporto sui velocipedi di persone e di cose

Il ciclista deve sempre avere libero l'uso delle braccia e delle mani per la guida del velocipede ed essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé e da ogni lato, e di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.

E' fatto assoluto divieto di trasportare sui velocipedi altre persone.

E' permesso trasportare a spalla gerle, zaini, sacchi da montagna e simili solo nel caso che essi non rechino alcun impedimento alla possibilità di manovra del ciclista.

Il trasporto di pacchi od oggetti voluminosi è ammesso alla condizione che essi siano solidamente assicurati su un adatto portapacchi, che non sporgano dal telaio oltre cinquanta centimetri per lato e che per il peso e la forma, oltre a consentire la velocità normale, non compromettano in alcun modo la stabilità del veicolo e la possibilità di facile manovra.

E' vietato trasportare aste, tubi od oggetti simili che sporgano dalle ruote del velocipede in senso longitudinale o dal manubrio in senso trasversale.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £.800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

#### ART. 70 =

##### Ciclofurgoncini a pedale

I ciclofurgoncini a pedale di qualsiasi dimensione devono recare la targa di cui all'art.65.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

ART. 71 =

M o t o c i c l i

Agli effetti delle norme speciali di circolazione e di quelle riguardanti la condotta dei veicoli ed il trasporto di altre persone o cose, i conducenti di motocicli a due ruote debbono osservare le disposizioni degli articoli 68 (secondo, quarto e quinto comma) e 69 (meno il secondo comma) del presente Regolamento.

E' vietato appoggiare motocicli non sorretti da cavalletti ai margini dei marciapiedi.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.400 a £.2.000.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.200.

CAPO X

Norme speciali per i pedoni

ART. 72 =

Circolazione dei pedoni

La circolazione dei pedoni è libera sui viali laterali alle strade e sugli spazi ad essi riservati.

Sulle strade appositamente segnalate, nelle quali il marciapiede rialzato non esista o sia inferiore ad un metro di larghezza, i pedoni devono percorrere il lato della strada che corrisponde alla loro sinistra.

I pedoni non debbono sostare nè circolare sulla parte carreggiabile della strada, passare dove siano collocati segnali di impedimento o cartelli di divieto.

E' vietato sostare in gruppi sui marciapiedi di intenso traffico o quando per tale fatto i pedoni circolanti siano obbligati a scendere dal marciapiede stesso; è altresì vietato ostacolare la circolazione dei veicoli e degli altri pedoni.

E' vietato aggrapparsi ad ogni specie di veicolo in moto.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £.800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

ART. 73 =

Attraversamenti di vie e di piazze

Nell'attraversare le piazze e gli incroci i pedoni debbono percorrere le zone appositamente delimitate da linee di chiodi o da altre segnalazioni.

E' fatto obbligo ai pedoni di effettuare l'attraversamento stradale seguendo esclusivamente il tracciato dei passaggi pedonali entro le linee di demarcazione, quando tali passaggi siano ad una distanza minore di trenta metri del punto ove si trova il pedone.

Fuori di tale distanza è ammesso il libero attraversamento

della strada, sempre seguendo la linea più breve e mai percorsi diagonali, dando però la precedenza ai veicoli percorrenti la stessa strada.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £.800.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

ART. 74 =

Trasporti di oggetti pericolosi

Gli oggetti rigidi (aste, scale, tubi, ecc.) di oltre quattro metri di lunghezza non possono essere trasportati da una sola persona.

Le contravvenzioni sono punite con la pena dell'ammenda da £.200 a £.400.

Il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.80.

CAPO XI

Disposizioni generali e norme transitorie

ART. 75 =

Oblazione in via breve

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente Regolamento punite a' termini delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, il contravventore è ammesso a pagare immediatamente la somma di £.1.000, quando sia conducente di autoveicoli, e di £.400 negli altri casi.

Le suddette oblazioni in via breve e quelle indicate nei diversi articoli del presente Regolamento devono essere fatte al funzionario, all'ufficiale o all'agente che accerta la contravvenzione, il quale ne rilascia ricevuta staccandola da apposito bollettario.

ART. 76 =

Oblazione in via ordinaria

Nel caso in cui non abbia <sup>avuto</sup> luogo l'oblazione in via breve o nel caso in cui tale oblazione non sia ammessa, il contravventore può pagare, prima del decreto di condanna, ovvero prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente al terzo del massimo della pena stabilita per la contravvenzione commessa oltre le spese di notificazione del processo verbale prevista dall'art.124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con R. decreto 8 dicembre 1933, n.1740, e quelle del procedimento.

Il pagamento ha luogo mediante versamento nelle Casse del Comune della somma relativa, su presentazione, quando ne sia il caso, di un certificato del cancelliere della Pretura attestante le spese occorse.

Se il pagamento è eseguito entro 48 ore dalla notificazione del processo verbale di contravvenzione prevista dal citato articolo 124 delle Norme per la tutela delle strade e per la circolazione, la somma da pagare a titolo di oblazione è ridotta al sesto del massimo della pena comminata, oltre le spese di notificazione e di procedimento.

ART. 77 =

Norme transitorie

E' concesso un termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento:

a) per l'applicazione della targa dei veicoli trainati a braccia, dei carretti a mano con ausilio meccanico e dei ciclofurgoncini a pedale a norma degli articoli 65 - 67 e 70;

b) per le modifiche alle insegne comuni e luminose e la sostituzione delle lampade secondo le disposizioni dell'art.20.

--:--:--:--:--:--